



Corte D'Appello di Bologna

1 SEZIONE

N. R.G. 109 / 2026

Il Consigliere designato [REDACTED]

Letta la nota della Questura di [REDACTED] con la quale è stato trasmesso a quest'ufficio ai sensi dell'art. 6 D Lgs 142/2015 in data 22.1.2025 alle ore 10,30 per la convalida, il provvedimento del Questore di [REDACTED] del 21.1.2026, notificato all'interessato il 21.1.2026 alle ore 13.40, con il quale è stato disposto il trattenimento [REDACTED] nato in [REDACTED], richiedente la protezione internazionale, per un periodo di gg. 60, presso il centro Gorizia Gradisca d'Isonzo,

Visto il provvedimento di quest'ufficio in data 22.1.2026 con il quale è stata fissata udienza di convalida con collegamento da remoto con il CPR;

Sentito il richiedente, il quale ha confermato di aver posto in essere in passato condotte criminose e di aver riportato condanne, pur deducendo di essere pentito e di voler tornare a vivere con sua moglie e suo figlio, con i quali risiede a Ferrara. Ha dichiarato altresì di aver completamente espiato la pena e di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso;

sentito il difensore di fiducia avv. Loscerbo che ha chiesto di non convalidare il trattenimento per insussistenza di pericolosità attuale, in considerazione dell'intervenuta sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione da parte del Giudice di Pace di [REDACTED] il 16.12.2025 e dei numerosi giudizi positivi contenuti nei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza durante l'espiazione della pena.

sentito il rappresentante della Questura che ha chiesto la convalida per pericolosità del trattenuto.

OSSERVA

Preliminarmente, risulta osservato il termine di cui all'art. 6 comma 5 del D Lgs 142/2015: l'interessato ha presentato domanda di protezione internazionale in data 21.1.2026 e il Questore di [REDACTED] ha chiesto la convalida con provvedimento notificato all'interessato lo stesso giorno.

Il Questore ha chiesto la convalida ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 142/2015, in particolare ai sensi della lettera c perché il trattenuto costituisce pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, in quanto a suo carico risultano sentenze di condanna per ricettazione (Tribunale di [REDACTED] in data [REDACTED]), minaccia (GdP di [REDACTED] del [REDACTED]), atti persecutori e violenza sessuale aggravata (sentenza Corte d'Appello di [REDACTED] irrevocabile il [REDACTED]).

A parere di questo Giudice nel caso di specie non è però ravvisabile una pericolosità attuale giacché i primi due reati segnalati sono risalenti nel tempo e per l'ultimo reato, il più grave, la pena detentiva risulta completamente già espiata anche con l'ammissione a

benefici. In particolare, il reato di ricettazione e porto d'armi oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di [redacted] irrevocabile il [redacted] è relativa a fatti commessi il [redacted] e [redacted] i reati di ingiuria e minaccia oggetto della sentenza di condanna del Giudice di Pace di [redacted] irrevocabile il [redacted] risalgono al [redacted], i fatti di violenza sessuale e atti persecutori oggetto della sentenza di condanna della Corte d'Appello di [redacted] irrevocabile il [redacted] hanno portato ad una pena detentiva che risulta allo stato regolarmente eseguita al [redacted], anche con la concessione di benefici (pena ridotta di gg. 45 per liberazione anticipata; ammissione al regime di semilibertà; pena ridotta di gg. 135 per liberazione anticipata).

Da tutte le relazioni del magistrato di sorveglianza in occasione della concessione dei benefici risultano giudizi positivi in ordine alla buona condotta complessivamente tenuta durante l'espiazione della pena, al buon andamento delle sperimentazioni esterne già effettuate, all'assenza di criticità e quindi di pericolosità attuale (cfr. tutte le relazioni prodotte dalla difesa e in particolare i provvedimenti del 22.7.2025, 26.8.2025, 26.9.2025, 9.10.2025, 13.11.2025).

L'interessato ha dichiarato di essere convivente sul territorio con moglie e figlia e il difensore ha prodotto buste paga di contratto di lavoro stipulato già dal 2022.

PQM

NON CONVALIDA

Il provvedimento del Questore di [redacted] del 21.1.2026 notificato all'interessato il 21.1.2026 alle ore 13.40, con il quale è stato disposto il trattenimento [redacted] nato in [redacted] richiedente la protezione internazionale, per un periodo di gg. 60, presso il centro Gorizia Gradisca d'Isonzo

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 23.1.2026

Il Consigliere

[redacted]